



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/PI 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. S.Pre.S.A.L.

Via Alassio 36/E 10126 Torino

Tel. 011/5663800 Fax 011/5663935

PEC: spresal@pec.aslcittaditorino.it

Email: spresal@aslcittaditorino.it

ISTRUZIONE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

EX ART. 63-65 D. Lgs 9 APRILE 2008 n. 81

- I locali per i quali si richiede l'autorizzazione sono luoghi di lavoro che presentano le seguenti caratteristiche:
 - sono aree accessibili ai lavoratori anche al di fuori della specifica ed usuale area di lavoro degli stessi. I locali aziendali accessibili esclusivamente dal datore di lavoro devono essere chiusi a chiave, non apribili dal lavoratore e possibilmente identificati con la dicitura "AD UTILIZZO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO"
 - sono aree accessibili ai lavoratori a prescindere dal tempo di permanenza degli stessi. Tutti i magazzini, indipendentemente da quanto in essi viene conservato, sono luoghi di lavoro.
 - Aree dove si effettuano lavorazioni intendendo per esse **qualsiasi attività lavorativa svolta**, incluse le operazioni di pulizia dei locali (es. pulizia dei bagni a fine giornata). Se le operazioni di pulizia di spogliatoi e bagni interrati sono svolte da aziende esterne, tale tipologia di locale non necessita di autorizzazione.
- I locali devono essere utilizzati da **lavoratori** intesi secondo la definizione art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, pertanto:
 - I soci lavoratori sono da considerarsi lavoratori
 - **i coadiuvanti familiari non sono** da considerarsi **lavoratori**. Un locale interrato accessibile esclusivamente a coadiuvanti familiari non necessita di autorizzazione.
 - Non sussistono gli obblighi relativi alla richiesta di autorizzazione da parte dei *componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 per i quali permangono solo gli obblighi descritti.

La trasmissione di documentazione incompleta può essere causa di improcedibilità della domanda ai sensi art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 con relativa comunicazione da parte del Servizio.

Responsabile per il Procedimento, ai sensi Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 5 è:
il Direttore della S.C. S.Pre.S.A.L Dott. Pier Luigi Pavanelli.

Dal momento del ricevimento della richiesta di istanza decorrono 30 giorni per il rilascio degli atti.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/90 i termini possono essere sospesi una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni a seguito di per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

- La richiesta di rilascio di Autorizzazione ai sensi art. **65** comma **3** per i locali interrati **non va effettuata** per i locali ex art. 65 comma 2 (*In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima*).
 - Per i locali tecnici interrati delle piscine non è necessaria l'autorizzazione
 - Per i locali interrati ove sono posti macchinari che per il loro peso non potrebbero essere posizionati su solai intermedi e non vi è possibilità di ubicazione alternativa, non è necessaria l'autorizzazione. Ulteriori casi possono essere valutati in collaborazione con il personale dello scrivente Servizio. I locali dovranno comunque rispettare le indicazioni di salubrità previste dalla normativa vigente.

- La richiesta di rilascio di Autorizzazione ai sensi art. **63 c. 1** (All. IV p. 1.2.4.) **non va effettuata** per i locali di altezza inferiore a tre metri che rientrano nelle condizioni previste al punto 1.2.5 dell'All. IV (*Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente*).
 - Per uffici di altezza inferiore a 3 metri, non interrati, non è necessaria l'autorizzazione se il locale rispetta la normativa urbanistica vigente intendendo la regolarità da un punto di vista edilizio. I locali dovranno comunque rispettare le indicazioni di salubrità previste dalla normativa vigente.
 - Per locali commerciali di altezza inferiore a 3 metri, non interrati, non è necessaria l'autorizzazione se il locale rispetta la normativa urbanistica vigente intendendo la regolarità da un punto di vista edilizio. I locali dovranno comunque rispettare le indicazioni di salubrità previste dalla normativa vigente.
 - I magazzini delle aziende commerciali di altezza inferiore ai tre metri, non interrati, non devono essere autorizzati se il locale rispetta la normativa urbanistica vigente intendendo la regolarità da un punto di vista edilizio.

- La richiesta di rilascio di Autorizzazione ai sensi dell'**art. 63 c. 5** del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativa all'utilizzo di locali ove vincoli urbanistici e architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1, è relativa a:
 - immobili/locali soggetti a vincoli urbanistici intendendo quelli imposti dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino
 - immobili/locali storici soggetti a vincoli architettonici ossia quelli dove è stata notificata al proprietario una Dichiarazione di interesse culturale da parte della Soprintendenza di competenza secondo il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*.
 - Locali aventi certificato di agibilità o rispondenti alla normativa d'epoca, con destinazione d'uso conforme alla richiesta di deroga, non oggetto di interventi di costruzione, ampliamento o adattamento per i quali non è possibile l'applicazione delle linee guida della Regione Piemonte pubblicate sul B.U.R. n. 6 del 9 febbraio 2006 All. A della Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n. 30-1995 avente per oggetto *Approvazione di "linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48 DPR 303/56*. **E' parere del Servizio che un sopralluogo preventivo possa fornire adeguato parere tecnico in relazione ad uno stato di fatto che non comporta necessariamente un automatismo autorizzativo.**

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

-) **Domanda** – secondo il modello predisposto reperibile su sito istituzionale - con apposta marca da bollo da € 16.00 o con attestazione pagamento virtuale imposta di bollo

La domanda con relativi allegati può essere

- inviata a spresal@pec.aslcittaditorino.it

- presentata fisicamente presso sede S.C. S.Pre.S.A.L. via Alassio n. 36/e Torino - orario 9-16

Si può presentare un'unica domanda per le varie richieste di Autorizzazione in deroga, con un unico versamento di € 102.00.

1) Copia fronte retro del documento identificativo del richiedente in corso di validità

2) Due copie degli elaborati grafici in scala 1:100 – *in formato cartaceo* *su supporto informatico*¹ - da cui risultano:

- Le planimetrie e le sezioni di verticali dei locali oggetto della richiesta
- I rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti
- Le difese strutturali poste in atto contro l'umidità
- La destinazione d'uso di ciascun ambiente.
- L'ubicazione della cartellonistica di sicurezza e l'indicazione dei percorsi di esodo
- L'ubicazione dei sistemi antincendio

3) Due copie di relazione tecnica – *in formato cartaceo* *su supporto informatico* - descrittive:

- Le motivazioni tecniche, edilizie, d'igiene e urbanistiche base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni, con la specificazione che le stesse non danno luogo a esalazioni nocive e non espongono i lavoratori a temperature eccessive e che le altre norme del D.Lgs. 81/2008 sono rispettate
- I criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità nelle pareti e nel pavimento
- Le misure tecniche adottate dal progettista per ottenere requisiti di illuminazione idonei.
- Il rapporto di superficie fenestrata apribile e/o le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecniche necessarie per ottenere la salubrità dell'aria
- Caratteristiche dell'impianto di aerazione meccanica con allegata **planimetria in scala 1:100** riportante le modalità di captazione, trattamento, canalizzazione ed emissione e **relazione** con specificate le cautele previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento, i periodi massimi di sostituzione dei filtri e le misure di sicurezza adottate per impedire l'inquinamento batterico del sistema di umidificazione/deumidificazione in base alle norme tecniche di riferimento e descrizione dei sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale.²

4) Due copie del certificato di agibilità o della richiesta di agibilità *in formato cartaceo* *su supporto informatico*

5) Attestazione di versamento di € 102,00 come definito dalla D.G.R. 5 luglio 2004, n° 42-12939, tramite bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO AG. 20 – 10154 TORINO VIA CIMAROSA 87, Codice IBAN: IT28Y0306901020100000046260 intestato ad A.S.L. CITTA' DI TORINO indicando sulla causale del versamento la voce "Autorizzazione Art. 63-65 D. Lgs 81/08".

6) (solo per richiesta ex-art. 63 comma 5) Due copie del documento - *in formato cartaceo* *su supporto informatico* - indicante le misure di sicurezza alternative adottate per garantire un sistema di sicurezza equivalente redatto e firmato dal datore di lavoro e controfirmato per accettazione dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

¹ Nel caso di invio via PEC non occorre la duplicazione dei file

² In allegato solo in presenza di impianto aeraulico

A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della prevenzione e verrà elaborata valutazione tecnica interna e se positiva verrà redatto atto autorizzativo che potrà essere inviato alle seguenti condizioni:

- apposizione fisica di marca da bollo di € 16.00 fornita dal richiedente o consegna dell'attestazione di pagamento virtuale. In questo caso l'autorizzazione verrà fisicamente rilasciata al richiedente o alla persona delegata in domanda insieme a copia degli elaborati grafici e della relazione tecnica che ne costituiscono parte integrante
- pagamento virtuale dell'imposta di bollo e comunicazione via PEC del pagamento con richiesta di trasmissione dell'atto autorizzativo via PEC. In questo caso l'autorizzazione verrà inviata al richiedente via PEC in formato pdf.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA RICHIESTA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

-) Domanda – secondo il modello predisposto reperibile su sito istituzionale - con apposta marca da bollo da € 16.00 o con attestazione pagamento virtuale imposta di bollo

La domanda con relativi allegati può essere

- inviata a spresal@pec.aslcittaditorino.it

- presentata fisicamente presso sede S.C. S.Pre.S.A.L. via Alassio n. 36/e Torino - orario 9-16

Si può presentare un'unica domanda per le varie richieste di *Voltura di Autorizzazione in deroga* con un unico versamento di € 102.00.

1) Copia fronte retro del documento identificativo del richiedente

2) Copia del precedente atto autorizzativo

3) Attestazione di versamento di € 102,00 come definito dalla D.G.R. 5 luglio 2004, n° 42-12939, tramite bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO AG. 20 – 10154 TORINO VIA CIMAROSA 87, Codice IBAN: IT28Y0306901020100000046260 intestato ad A.S.L. CITTA' DI TORINO indicando sulla causale del versamento la voce “voltura Art. 63-65 D. Lgs 81/08”

A seguito di valutazione tecnica effettuata dal tecnico della prevenzione incaricato verrà elaborata valutazione tecnica interna e se positiva verrà redatto atto autorizzativo che potrà essere inviato alle seguenti condizioni:

- apposizione fisica di marca da bollo di € 16.00 fornita dal richiedente o consegna dell'attestazione di pagamento virtuale. In questo caso l'autorizzazione verrà rilasciata al richiedente o alla persona delegata in domanda insieme a copia del precedente atto autorizzativo che ne costituisce parte integrante.
- pagamento virtuale dell'imposta di bollo e comunicazione via PEC del pagamento con richiesta di trasmissione dell'atto autorizzativo via PEC. In questo caso l'atto di Voltura di Autorizzazione in deroga verrà inviata al richiedente via PEC in formato pdf.